



**ISTITUTO COMPRENSIVO "EDMONDO CAVICCHI"  
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO  
VIA CIRCONV. LEVANTE N. 61 – 40066 PIEVE DI CENTO (BO)  
Tel. (051) 975001 – Fax (051) 973203**

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIEVE DI CENTO (BO)

**Oggetto: *Permesso straordinario per attività artistiche (Personale a tempo indeterminato)***

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... prov. ....  
il ..... e residente in via .....  
comune ..... cap. .... prov. ....  
assunto/a a tempo indeterminato in qualità di ..... presso  
.....

**C H I E D E**

ai sensi dell'art.15, comma 7, del CCNL Scuola 2006/2009 del 29/11/2007 e art. 454 del D.lgs. 297/94, di usufruire dal ..... al ..... di permessi straordinari retribuiti per attività artistiche.

In caso di diniego a fruirne, i motivi di servizio ostativi devono essere comunicati per iscritto allo/a scrivente ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 241/90.

ALLEGA documentazione.

Distinti saluti.

Data .....

Firma .....

## ***PERMESSO PER ATTIVITA' ARTISTICHE***

### **CCNL SCUOLA 2006/2009 DEL 29/11/2007**

#### **ART 15, COMMA 7**

Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

### **D.lgs. 297/1994**

#### **ARTICOLO 454**

1. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e ai docenti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari.
2. Il Ministero della pubblica istruzione può mettere a disposizione del C.O.N.I., per una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi, ai Campionati del mondo ovvero a manifestazioni internazionali ad essi comparabili, docenti di ruolo e non di ruolo di educazione fisica che siano atleti e preparatori tecnici di livello nazionale in quanto facenti parte di rappresentative nazionali, al fine di consentire loro la preparazione atletica e la partecipazione alle gare sportive. Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti è a carico del C.O.N.I.
3. Il periodo trascorso nella posizione prevista nel comma 2 è valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. (vedi anche art. 19 sottoscrizione 4 agosto 1995)
4. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il disposto di cui al comma 2, si applica nei limiti di durata della nomina.
5. I posti che si rendono disponibili in applicazione del presente articolo possono essere conferiti soltanto mediante supplenze temporanee.